

Allegato "B" alla deliberazione C.C. n. 06/2010 del 24 maggio 2010 (testo modificato) composto da n. 49 pagine

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA**

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art.2 Principi generali dell'attività amministrativa	pag. 5

TITOLO II - Disciplina della documentazione amministrativa

Art. 3 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni	pag. 6
Art. 4 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà	pag. 6
Art. 5 Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà	pag. 7
Art. 6 Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri	pag. 7
Art. 7 Controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive	pag. 8
Art. 8 Documentazione mediante semplice esibizione	pag. 8
Art. 9 Acquisizione diretta dei documenti	pag. 9
Art. 10 Sottoscrizione di atti da produrre alla Camera di Commercio	pag. 9
Art. 11 Riservatezza dei dati contenuti nei documenti trasmessi ad altre P.A.	pag. 10
Art. 12 Copie autentiche	pag. 10
Art. 13 Copie di atti e documenti informatici	pag. 10
Art. 14 Trasmissione informatica dei documenti	pag. 11
Art. 15 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra P.A.	pag. 11

TITOLO III - Il procedimento amministrativo

CAPO I Disposizioni generali

Art. 16 Definizione	pag. 12
Art. 17 Procedimenti amministrativi della Camera di Commercio	pag. 12

CAPO II Avvio e conclusione dei procedimenti

Art. 18 Avvio dei procedimenti amministrativi	pag. 13
Art. 19 Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento	pag. 13
Art. 20 Termine iniziale dei procedimenti amministrativi	pag. 13
Art. 21 Termine finale dei procedimenti amministrativi	pag. 14
Art. 22 Partecipazione ai procedimenti amministrativi	pag. 14
Art. 22 bis - Misure atte a facilitare la partecipazione al procedimento amministrativo	pag. 15
Art. 23 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda	pag. 15
Art. 24 Conclusione del procedimento	pag. 15

CAPO III Responsabile del procedimento

Art. 25 Nozione e modalità di individuazione	pag. 17
Art. 26 Compiti e poteri	pag. 17

TITOLO IV - Caratteristiche del provvedimento amministrativo

Art. 27 Efficacia ed esecutività del provvedimento	pag. 18
Art. 28 Esecutorietà del provvedimento	pag. 18
Art. 29 Revoca del provvedimento	pag. 19
Art. 30 Nullità del provvedimento	pag. 19
Art. 31 Annullamento d'ufficio del provvedimento	pag. 19
Art. 32 Recesso dai contratti	pag. 20

TITOLO V - Tipologie speciali di procedimento

CAPO I Dichiarazione e comunicazione di inizio attività

Art. 33 Campo di applicazione	pag. 21
Art. 34 Struttura del procedimento	pag. 21
Art. 35 Giurisdizione	pag. 22

[CAPO II Denuncia di inizio attività] (abrogato)

[Art. 36 Campo di applicazione] (abrogato)	pag. 23
[Art. 37 Struttura del procedimento] (abrogato)	pag. 23

[CAPO III Silenzio assenso

Art. 38 Campo di applicazione	
Art. 39 Struttura del procedimento	

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 40 Disposizioni sanzionatorie	pag. 24
Art. 41 Vigilanza, prevenzione e controllo	pag. 24

TITOLO VI - Disposizioni varie

Art. 53 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	pag. 25
Art. 54 Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali	pag. 25
Art. 55 Pubblicazione degli atti	pag. 25
Art. 56 Pagamenti informatici	pag. 26

Art. 57 Abrogazioni
Art. 58 Entrata in vigore

pag. 26
pag. 26

ALLEGATO A - **Dichiarazione sostitutiva di certificazione** (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

ALLEGATO B - **Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità d’agire** (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

ALLEGATO C - **Termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 **(Oggetto del Regolamento)**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento dell'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia (di seguito denominata Camera di Commercio) .

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento i procedimenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell'interessato.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all'attività della Camera di Commercio diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, del presente regolamento e del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. L'attività contrattuale della Camera di Commercio si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

ARTICOLO 2 **(Principi generali dell'attività amministrativa)**

L'attività amministrativa della Camera di Commercio è retta da criteri di efficacia, efficienza, imparzialità, economicità, pubblicità e trasparenza.

La Camera di Commercio, nell'esercizio delle proprie funzioni, cura il rispetto della normativa vigente e persegue la legittimità dell'azione amministrativa.

La Camera di Commercio non aggrava il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 3

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

Sono ammesse dichiarazioni sostitutive per comprovare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la residenza;
- c) la cittadinanza;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) lo stato di famiglia;
- g) l'esistenza in vita;
- h) la nascita del figlio;
- i) il decesso del coniuge, dell'ascendente e o del discendente;
- j) l'iscrizione in Albi, in Elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
- k) appartenenza a ordini professionali;
- l) il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- m) la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- n) lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
- o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- p) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- q) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- r) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- s) qualità di vivente a carico;
- t) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- u) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Le dichiarazioni, recanti semplice sottoscrizione, possono essere rilasciate separatamente o congiuntamente fra loro ed anche nel contesto dell'istanza da produrre.

ARTICOLO 4

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

Può essere presentata agli uffici camerali, anche contestualmente all'istanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Tale dichiarazione può essere resa, nell'interesse del dichiarante, anche relativamente a stati, fatti, qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia conoscenza diretta.

Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La dichiarazione può riguardare la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. La dichiarazione della conoscenza di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia nella presentazione di titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi.

Non può essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a fatti, stati e qualità attestati:

- a) in certificati medici, sanitari, veterinari;
- b) nei certificati d'origine;
- c) nei certificati di conformità CE;
- d) nei certificati di marchi o brevetti.

La Camera di Commercio, ove risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni prima dell'emanazione del provvedimento, nel caso in cui gli stati, e le qualità personali siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico, richiede direttamente la necessaria documentazione.

ARTICOLO 5

(Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

La Camera di Commercio predispose i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Tali moduli contengono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Camera di Commercio inserisce nei moduli delle istanze ad essa rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive.

ARTICOLO 6

(Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri)

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori del caso precedente i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Per quanto non previsto dai casi precedenti le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che attesta la conformità all'originale.

ARTICOLO 7 **(Controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive)**

La Camera di Commercio procede a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni in presenza di un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano non conformi al vero.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 8 **(Documentazione mediante semplice esibizione)**

Nei casi in cui la Camera di Commercio acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Gli uffici della Camera di Commercio non procedono comunque a richiedere certificazioni anagrafiche, in quanto è da ritenersi sufficiente la semplice dichiarazione dell'interessato, fatta salva la possibilità di verificarne la veridicità presso l'amministrazione competente.

ARTICOLO 9

(Acquisizione diretta dei documenti)

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti delle dichiarazioni sostitutive, i documenti relativi a stati, fatti o qualità personali tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio, prima dell'emanazione del provvedimento, da parte della Camera di Commercio, con le modalità di cui all'art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'Albo o il Registro.

Gli uffici della Camera di Commercio non procedono comunque a richiedere certificazioni relative a stati, fatti, o qualità personali risultanti da Albi o pubblici Registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione.

ARTICOLO 10

(Sottoscrizione di atti da produrre alla Camera di Commercio)

Le istanze o denunce, nei casi in cui per effetto di norme di legge o di regolamento sia richiesta l'autentica di sottoscrizione, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a) personalmente da parte dell'interessato, con sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, il quale annoterà in calce all'istanza gli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore;
- b) a mezzo di terza persona, tramite spedizione postale, per fax, o per via telematica, previa sottoscrizione, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, che viene allegata all'istanza; in caso di trasmissione per via telematica la sottoscrizione è valida se apposta mediante firma digitale o con altra modalità prevista dall'articolo 65 del D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82, in quanto applicabile.

E' fatta salva l'autenticazione della sottoscrizione da parte di uno degli altri soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità ivi previste.

Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta previo accertamento dell'identità del dichiarante. L'addetto attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere, facendo menzione della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ARTICOLO 11

(Riservatezza dei dati contenuti nei documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni)

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti, e qualità personali previste da legge e da regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

ARTICOLO 12

(Copie autentiche)

Gli impiegati camerale possono procedere all'autenticazione di copie di documenti a loro esibiti in originale nell'ambito di un procedimento amministrativo.

L'attestazione di conformità all'originale deve essere iscritta alla fine della copia con l'indicazione della data, del luogo, del numero di fogli impiegati, del nome e cognome e qualifica rivestita a cui deve seguire la firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o del documento consta di più fogli, il soggetto preposto all'autenticazione deve apporre la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Non è consentita la presentazione o la formazione di una copia autenticata da copia conforme all'originale.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.

ARTICOLO 13

(Copie di atti e documenti informatici)

I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82.

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La spedizione o il rilascio di tali copie di atti e documenti esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo.

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per i documenti analogici originali unici, in considerazione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico o, in alternativa, la conservazione ottica sostitutiva. In tal caso la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o

da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 14 **(Trasmissione informatica di documenti)**

I documenti trasmessi con qualsiasi mezzo telematico o informatico, compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta, per cui non si rende necessaria la successiva trasmissione dell'originale.

ARTICOLO 15 **(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)**

Le comunicazioni di documenti tra la Camera di Commercio ed altre Pubbliche Amministrazioni può avvenire anche mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide, ai fini del procedimento amministrativo, una volta che ne sia verificata la provenienza.

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna può avvenire anche mediante la posta elettronica certificata ai sensi del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 16 **(Definizione)**

Agli effetti del presente Regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un provvedimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano, per disposizione di legge o di regolamento, anziché con un atto formale, con un'attività materiale.

Il procedimento è sempre unico, anche se costituito da più fasi.

La Camera di Commercio gestisce i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La Camera di Commercio può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati.

ARTICOLO 17 **(Procedimenti amministrativi della Camera di Commercio)**

Il Segretario Generale individua con propria determinazione le aree responsabili dei singoli procedimenti.

I Dirigenti individuano con propria determinazione i servizi o uffici responsabili dei singoli procedimenti.

CAPO II

AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 18

(Avvio dei procedimenti amministrativi)

I procedimenti iniziano di ufficio o su istanza di parte.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui il provvedimento possa arrecare pregiudizio.

La Camera di Commercio ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima delle comunicazioni di cui al precedente comma.

ARTICOLO 19

(Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento)

La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene:

- a) mediante rilascio di apposita ricevuta in caso di procedimento su istanza di parte;
- b) mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata in caso di procedimento di ufficio o di comunicazioni rivolte a soggetti diversi dall'istante;
- c) mediante pubblicazione all'Albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.

La comunicazione non è dovuta:

- a) nei procedimenti ad istanza di parte per i quali è previsto un termine di conclusione non superiore a 15 giorni;
- b) quando il bando di gara o di concorso contiene l'indicazione della data della gara o della prova di concorso.

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) nei procedimenti ad iniziativa di parte la data di presentazione della relativa istanza;
- c) l'Ufficio responsabile del procedimento e in cui si può prendere visione degli atti;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ARTICOLO 20

(Termine iniziale dei procedimenti amministrativi)

Nei procedimenti di ufficio il termine iniziale decorre dalla data della comunicazione di inizio del procedimento trasmessa agli interessati.

Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

ARTICOLO 21 **(Termine finale dei procedimenti amministrativi)**

I procedimenti ad iniziativa di parte espressamente previsti dalla normativa vigente e i procedimenti di ufficio si concludono con l'adozione di un provvedimento espresso o con il compimento delle attività materiali eventualmente previste dalla norma.

Il termine finale dei procedimenti amministrativi coincide con la data di adozione del provvedimento o di compimento delle attività materiali eventualmente previste.

I procedimenti della Camera di Commercio devono concludersi entro i termini indicati nell'Allegato C al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

I procedimenti eventualmente non ricompresi nell'Allegato C e per i quali la legge o un regolamento non prevedano espressamente un termine di conclusione devono essere conclusi entro trenta giorni dal loro inizio.

I termini di cui ai commi 3) e 4) possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Camera di Commercio o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o per il completamento o la regolarizzazione dell'istanza.

In caso di previsione da parte di leggi o regolamenti di acquisizione di valutazioni tecniche per l'adozione di un provvedimento, i termini di cui ai commi 3 e 4 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni.

I termini per la conclusione dei procedimenti restano inoltre sospesi:

- a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
- b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di pubbliche amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento, fatta salva la facoltà dell'interessato, ove ne abbia la possibilità, di acquisire e presentare autonomamente l'atto richiesto.

ARTICOLO 22 **(Partecipazione ai procedimenti amministrativi)**

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

I soggetti cui è comunicato l'avvio del procedimento ed i soggetti intervenuti ai sensi del precedente comma hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo che siano esclusi dal diritto di accesso;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che devono essere valutati ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 22 bis

(Misure atte a facilitare la partecipazione al procedimento amministrativo)

Nella pagina iniziale del sito web della Camera di Commercio è pubblicato un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i procedimenti amministrativi. Con la stessa modalità la Camera di Commercio rende noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Sul sito istituzionale è inoltre pubblicato il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

ARTICOLO 23

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sono comunicati tempestivamente agli istanti, anche contestualmente ad un'eventuale richiesta di regolarizzazione o di produzione di ulteriori elementi di valutazione o di controdeduzioni, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale possono essere presentate osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti.

La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato per la loro presentazione.

Nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo è data ragione:

- a) del fatto che non sono pervenute osservazioni nel termine assegnato;
- b) del mancato accoglimento delle osservazioni proposte;
- c) dei motivi che hanno determinato il mancato ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

ARTICOLO 24

(Conclusione del procedimento)

Il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo deve essere motivato, avuto riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il provvedimento con contenuto che si discosta dalle risultanze dell'istruttoria deve essere adeguatamente motivato anche in relazione a tale fatto.

La motivazione non è richiesta in caso di procedimenti che si concludono con il compimento delle attività materiali previste dalla norma.

Ad esclusione dei procedimenti per i quali è prevista la conclusione anche per silenzio assenso, decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione anche senza necessità di diffida, finché perdura

l'inadempimento, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine predetto. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Con la notificazione del provvedimento sono comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, salvo che ciò non sia già contenuto nell'atto.

Qualora per il numero dei destinatari la notificazione personale del provvedimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, viene provveduto mediante pubblicazione all'Albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio, previa menzione nel provvedimento adottato.

CAPO III

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 25

(Nozione e modalità di individuazione)

Per ciascuno dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio è individuato dal competente Dirigente di Settore il Responsabile del Procedimento.

Nel caso non sia stato proceduto all'individuazione di cui al comma 1, Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore competente.

Il Responsabile del Procedimento ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la Camera di Commercio nomina un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 26

(Compiti e poteri)

Il Responsabile del Procedimento:

- a) provvede alla valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- c) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;
- d) può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
- f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, che non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Il Responsabile del Procedimento esercita le sue funzioni nell'ambito dell'Ufficio responsabile del procedimento, utilizzando le risorse umane e materiali in esso presenti.

Nell'ambito dell'Ufficio responsabile del procedimento si provvederà agli adempimenti istruttori ed allo svolgimento dei procedimenti di riferimento.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 27

(Efficacia ed esecutività del provvedimento)

I provvedimenti amministrativi della Camera di Commercio sono efficaci dalla data della loro adozione ed immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata personalmente ovvero nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale di cui al comma precedente non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, viene provveduto mediante idonee forme di pubblicità individuate di volta in volta.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non aventi carattere sanzionatorio possono contenere una motivata clausola di immediata efficacia.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone, e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ARTICOLO 28

(Esecutorietà del provvedimento)

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, la Camera di Commercio può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti.

I provvedimenti costitutivi di obblighi indicano il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.

Qualora l'interessato non ottemperi, la Camera di Commercio, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro la Camera di Commercio può applicare le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

ARTICOLO 29 **(Revoca del provvedimento)**

I provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possono essere revocati dallo stesso organo o da altro organo previsto dalla legge e con la stessa procedura con la quale sono stati emanati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Con il provvedimento di revoca di cui al comma 1 si provvede, altresì, a determinare gli indennizzi per i pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente interessati, ove possibile; diversamente, si provvederà a determinare l'entità dell'indennizzo con successivo atto.

Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Ai sensi degli articoli 21-quinquies e 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 30 **(Nullità del provvedimento)**

Sono nulli i provvedimenti amministrativi che mancano degli elementi essenziali, che sono viziati da difetto assoluto di attribuzione, che sono stati adottati in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Ai sensi degli articoli 21-septies e 29 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 31 **(Annullamento d'ufficio del provvedimento)**

I provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza possono essere annullati dallo stesso organo ovvero da altro organo previsto dalla legge e con la stessa procedura con la quale sono stati emanati, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque non oltre un anno dall'adozione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Non possono essere annullati i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ovvero nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

I provvedimenti amministrativi annullabili possono essere sottoposti a convalida, anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale, dallo stesso organo o da altro

organo previsto dalla legge e con la stessa procedura con la quale sono stati emanati, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 1 comma 136 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi disposto al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari.

I provvedimenti di annullamento di ufficio e di convalida hanno efficacia retroattiva.

ARTICOLO 32
(Recesso dai contratti)

Il recesso unilaterale dai contratti è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

TITOLO V

TIPOLOGIE SPECIALI DI PROCEDIMENTO

CAPO I

DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

ARTICOLO 33

(Campo di applicazione)

Sono attuati con le procedure previste nel presente Capo i procedimenti della Camera di Commercio per i quali è prevista la conclusione con un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comprese le iscrizioni in Albi o Ruoli o Registri ad efficacia abilitante o comunque richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per il cui rilascio:

- a) sia necessario il mero accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale;
- b) non sia previsto alcun limite o contingente complessivo;
- c) non siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale.

Non sono attuati con le procedure del presente Capo i procedimenti per i quali disposizioni di legge vigenti prevedono termini specifici per l'inizio dell'attività e per l'adozione di eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

ARTICOLO 34

(Struttura del procedimento)

L'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione dell'interessato relativa alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l'esercizio dell'attività, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

La Camera di Commercio procede all'attività istruttoria mediante:

- a) verifica della regolarità formale della dichiarazione;
- b) verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, sulla base di quanto autocertificato ed eventualmente mediante accertamenti diretti presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di accertata carenza di regolarità formale o di insussistenza dei requisiti prescritti, la Camera di Commercio richiede all'interessato la conformazione della dichiarazione alla normativa vigente, ed in caso di mancata regolarizzazione, previa applicazione dell'articolo 23 del presente Regolamento, adotta motivato provvedimento di inibizione all'avvio dell'attività.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione; l'interessato comunica l'avvio dell'attività unitamente alla domanda di iscrizione o modificazione al Registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.

In caso di accertata carenza di regolarità formale o di insussistenza dei requisiti prescritti, la Camera di Commercio richiede all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività o della dichiarazione, la conformazione della dichiarazione alla normativa vigente, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. In caso di mancata regolarizzazione, previa applicazione dell'art. 23 del presente Regolamento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ovvero, ove non ancora iniziata, di inibizione all'avvio della stessa.

La Camera di Commercio può assumere in ogni caso determinazioni di autotutela ai sensi degli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento.

Nei casi in cui la norma prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti è sospeso, fino all'acquisizione dei pareri, fino ad un massimo di trenta giorni, scaduti i quali la Camera di Commercio può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione del termine è data comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 35 (Giurisdizione)

Ogni controversia relativa ai procedimenti regolamentati nel presente Capo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

[CAPO II – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'] (abrogato)

**[ARTICOLO 36
(Campo di applicazione)] (abrogato)**

**[ARTICOLO 37
(Struttura del procedimento)] (abrogato)**

CAPO III
SILENZIO ASSENSO

ARTICOLO 38
(Campo di applicazione)

Le disposizioni del presente Capo si applicano ai procedimenti della Camera di Commercio ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, ad esclusione dei procedimenti regolamentati dal Capo I del presente Titolo e dei procedimenti regolamentati in modo diverso dalla Regione Toscana.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente e l'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano ai procedimenti che si concludono con il compimento delle attività materiali eventualmente previste dalla norma e ai procedimenti avviati da un'istanza di parte non direttamente finalizzata al rilascio di un provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 39
(Struttura del procedimento)

Ove nei termini previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 21 non venga adottato il provvedimento di accoglimento dell'istanza o non venga trasmessa all'interessato la comunicazione del provvedimento di diniego, l'istanza si intende accolta, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Nei casi in cui il procedimento si concluda per silenzio assenso, la Camera di Commercio può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento.

Ai procedimenti regolati dal presente Capo si applicano le disposizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 21 e dall'articolo 23 del presente Regolamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI
--

ARTICOLO 40
(Disposizioni sanzionatorie)

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni rese, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Titolo, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla normativa vigente, ed il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Ove vengano accertate dichiarazioni mendaci o false attestazioni ai sensi del comma precedente, la Camera di Commercio provvede alle necessarie segnalazioni alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

L'inizio dell'attività nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Titolo in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente comporta l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza del prescritto titolo abilitativo o autorizzatorio.

ARTICOLO 41
(Vigilanza, prevenzione e controllo)

Sono fatte salve le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso della Camera di Commercio secondo le procedure previste nel presente Titolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 53 **(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a persone, imprese ed enti da parte della Camera di Commercio è regolata da apposito Regolamento.

Il Regolamento determina tra l'altro i criteri e le modalità per l'attribuzione dei vantaggi economici di cui al precedente comma.

I singoli provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici devono specificare l'avvenuta osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO 54 **(Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali)**

Il trattamento ed i casi di comunicazione e diffusione dei dati personali nell'ambito dell'attività amministrativa della Camera di Commercio sono disciplinati da apposito Regolamento.

ARTICOLO 55 **(Pubblicazione degli atti)**

Sono pubblicati sul sito informatico della Camera di Commercio:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- d) le Determinazioni del Presidente;
- e) le Determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.
- f) l'organigramma;
- g) l'articolazione degli uffici;
- h) le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale;
- i) i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- j) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale;
- k) il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
- l) il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- o) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- p) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili.

- q) Il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico;
- r) I dati previsti da specifiche disposizioni normative.

Non viene proceduto, previa specifica menzione nell'atto medesimo, alla pubblicazione degli atti o di parte di essi nei casi richiesti dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Con la pubblicazione si intende realizzata la libertà di accesso agli atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della Camera di Commercio.

ARTICOLO 56 **(Pagamenti informatici)**

È ammesso il pagamento informatico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 57 **(Abrogazioni)**

Il vigente Regolamento sulla disciplina dell'accesso e del procedimento amministrativo adottato dalla Camera di Commercio ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 27/06/2007, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.-0

ARTICOLO 58 **(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale, salvo quanto disposto al successivo comma 2.
La disposizione di cui all'art. 44 comma 3, entrerà in vigore dalla data stabilita dall'art. 32 comma 5 L. 69/2009 e successive modificazioni. Fino a tale data la pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'Albo camerale.

ALLEGATO A

Spett.le
Camera di Commercio
di _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Io sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
residente a _____ provincia _____
via _____ n _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445

DICHIARO

(barrare i numeri che interessano)

- 1) di essere nato a _____ il _____;
- 2) di essere residente a _____ via _____ n. ____;
- 3) di essere cittadino italiano (*oppure*) _____;
- 4) di godere dei diritti civili e politici;
- 5) di essere celibe/nubile/libero di stato;
- 6) di essere coniugato con _____;
- 7) di essere vedovo di _____;

8) che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal sottoscritto, dalle seguenti persone:

(specificare cognome, nome, luogo e data di nascita)

- _____;
- 9) che mio figlio _____ è nato a _____ il _____;
- 10) che _____ (*coniuge, ascendente, discendente*) è deceduto a _____ il _____;
- 11) di trovarmi, agli effetti militari, nella posizione di _____ (*arruolato in attesa di chiamata, congedato per fine fermo, riformato, dispensato, esentato, rinviato per motivi di...*)
- 12) di essere iscritto nell'albo/elenco _____;
- 13) di essere iscritto all'ordine professionale _____;
- 14) di essere in possesso del titolo di studio _____;
- 15) di avere la qualifica professionale di _____;
- 16) di avere sostenuto i seguenti esami _____;
- 17) di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica _____;
- 18) che la mia situazione reddituale ed economica è la seguente:
€ _____ per l'anno _____,
- 19) di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di _____ (*INPS, INAIL, ecc.*) per il periodo _____ avendo versato € _____;
- 20) che il numero di codice fiscale/Partita IVA (o qualsiasi dato contenuto nell'archivio dell'anagrafe tributaria) è il seguente _____;
- 21) di essere disoccupato, iscritto nelle liste presso l'Ufficio di _____;
- 22) di essere pensionato, cat. _____, e di percepire a tale titolo € _____ mensili;

23) di essere studente iscritto a _____;

24) di essere legale rappresentante di _____ in qualità di _____ (*genitore che esercita la potestà sui figli minori, tutore, curatore*);

25) di essere legale rappresentante di _____ (*società, cooperativa, associazione, ecc*);

26) di essere iscritto presso _____ (*associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo*);

27) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

28) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

29) di avere a proprio carico il/la Sig./a _____;

30) di essere a carico del Sig./a _____;

31) i seguenti dati, a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civile _____;

32) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiaro, infine, di avere compilato i n. _____ della presente dichiarazione.

Luogo, li _____

Il dichiarante

(firma non autenticata)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese.

La **raccolta** dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste, avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

La **riservatezza** dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei protesti, nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, sono pubblici.

I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla **Infocamere S.cons. p.A.** in qualità di responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).

Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all'estero, ed anche fuori dalla Comunità Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti di cui all'art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

“**TITOLARE**” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia., con sede in Corso S. Fedi n. 36, Pistoia.

“**RESPONSABILI**” dei trattamenti sopraindicati sono i Dirigenti delle rispettive aree.

ALLEGATO B

Spett.le
Camera di Commercio
di _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ D'AGIRE

(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Io sottoscritt _____ nat _____ a _____ il _____ residente
a _____ provincia _____ via _____ consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.
76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARO

Luogo, lì _____

Il dichiarante

_____ (firma)*

Estremi del documento di riconoscimento:

Documento _____ n. _____

Rilasciato in data _____ da _____

Data e luogo _____ Firma dell'addetto _____

10 Nel caso in cui la dichiarazione sia spedita per posta, via fax o per via telematica ovvero presentata tramite una terza persona, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese.

La **raccolta** dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste, avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

La **riservatezza** dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei protesti, nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, sono pubblici.

I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla **Infocamere S.cons. p.A.** in qualità di responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).

Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all'estero, ed anche fuori dalla Comunità Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti di cui all'art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

“**TITOLARE**” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, con sede in Corso S. Fedi n. 36, Pistoia

“**RESPONSABILI**” dei trattamenti sopraindicati sono i Dirigenti delle rispettive aree.

TERMINI ENTRO CUI DEVONO CONCLUDERSI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Tipi di procedimento	Principali riferimenti normativi	Leggi che fissano il termine	Termine
Iscrizioni, modifiche, cancellazioni Registro Imprese	D.P.R. n. 581/1995 D.P.R. n. 558/1999	D.P.R. n. 581/1995 D.P.R. n. 558/1999	10 gg. dalla data di presentazione (domanda su supporto cartaceo) 5 gg. dalla data di presentazione (domanda su supporto informatico o per via telematica)
Deposito bilanci	D.P.R. n. 581/1995		60 gg. dal superamento del controllo qualità Infocamere
Deposito altri atti	D.P.R. n. 581/95	D.P.R. n. 581/1995	30 gg. dall'accettazione del deposito
Denunce REA	D.P.R. n. 581/1995 D.P.R. n. 558/1999	D.P.R. n. 558/1999	30 gg. dalla presentazione della denuncia
Archiviazione ottica di domande, atti e documenti	D.P.R. n. 581/1995		90 gg. dall'iscrizione o dal deposito
Rilascio copie	D.P.R. n. 581/1995		15 gg. dalla richiesta
Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili	D.P.R. n. 581/1995		30 gg. dalla richiesta
Annotazione di impresa artigiana nella specifica sezione speciale	D.P.R. n. 581/1995	D.P.R. n. 581/1995	5 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione
Iscrizione albo società cooperative	D.M. 23/06/2004		10 gg. Per trasmissione MISE
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Albo Art.	L.R.T. 22/10/2008 n. 53	L.R.T. 22/10/2008 n. 53 artt. 14 e 15	90 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione

Riconoscimento qualificazione professionale di acconciatore (non più previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 non ancora in vigore)	L. n. 1142/1970 L. n. 161/1963	L. n. 241/1990, art. 2, c. 3	30 gg.
Attribuzione attestato maestro artigiano	L.R.T. 22/10/2008, n. 53 art. 22	DPGR 7 ottobre 2009 n. 55/R Art. 9	la CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande e il procedimento si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del trimestre
Parametri di riferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio di lavoro autonomo da parte dei cittadini extracomunitari	DPR 394/1999, art. 39 c. 3, come sostituito dall'art. 36 DPR 334/2004		30 gg.
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di installazione impianti	L. 46/1990 D.P.R. 392/1994 D. Lgs. 112/1998 D.P.R. 558/1999 D.L. 7/2007 DM 37/08	L. n. 241/1990, art. 19-c.2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività o di inibizione all'inizio della stessa deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione.
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione	L. 122/1992 D.P.R. 387/1994 D. Lgs. 112/1998 D.P.R. 558/1999	L. n. 241/90, art. 19, c.2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività o di inibizione all'inizio della stessa deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio

			attività oppure dal ricevimento della. relativa regolarizzazione.
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di pulizia	L. 82/1994 D.M. 274/1997 D. Lgs. 112/98 D.P.R. 558/1999 L. 40/2007 (art. 10) D.L. 7/2007	L. n. 241/90 art. 19 c.2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività o di inibizione all'inizio della stessa deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della. relativa regolarizzazione
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso	L.R. 28/2005 Regolamento attuativo n. 15/R - 2009	L. n. 241/90 art. 19 c.2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività. In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione.
Iscrizione nelle fasce di classificazione relativamente alle imprese di pulizia, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi	L. 82/1994 D.M. 274/1997 D. Lgs. 112/98 D.P.R. 558/1999	L. 241/90 art. 2	30 gg. dalla presentazione della domanda
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio	D.M. 221/2003 D.L. 7/2007	L. n. 241/90 art. 19 c.2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività. In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività o di inibizione all'inizio

			della stessa deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della. relativa regolarizzazione
Variazione dell'iscrizione nelle fasce di classificazione delle imprese esercenti attività di facchinaggio	D.M. 221/2003	L. 241/90 art. 2	30 gg. dalla presentazione della domanda
Verifica requisiti per esercizio di attività di fabbricazione e gestione di depositi all'ingrosso di margarina e grassi alimentari idrogenati	D.P.R n. 519/1997 D.P.R. n. 131/1994 D. Lgs. n. 112/1998 art. 22, c. 4.	L. n. 241/1990, art. 19, c 2	Il procedimento si conclude con la presentazione della dichiarazione di inizio attività In caso di accertata insussistenza dei requisiti tecnico-professionali il provvedimento di divieto di prosecuzione della attività o di inibizione all'inizio della stessa deve essere adottato entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della. relativa regolarizzazione
Esami per iscrizione Ruolo Mediatori	L. n. 39/1989 DM n. 452/1990 DM n. 300/1990 DM n. 589/1993		180 gg.
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Ruolo agenti affari in mediazione	L. n. 39/1989 D.M. n. 452/1990 D.P.R. n. 407/1994	D.P.R. 407/1994 L. 241/1990, art. 20	30 gg.
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Ruolo agenti e rappresentanti di commercio	L. n. 204/1985 D.P.R. n. 407/1994	D.P.R. n. 407/1994 L. n. 241/1990, art. 20	30 gg.

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Ruolo periti ed esperti	R.D. n. 2011/1934, art. 32 D. Lgs. Luogotenenziale 21 n. 315 del 21/9/1944 D.M. n. 13/61967 D.M. n. 29/12/1979	D.P.R. n. 407/1994 L. n. 241/1990, art. 20	30 gg.
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Ruolo stimatori e pesatori pubblici	D.M. n. 11 luglio 1983 D.M. n. 20 marzo 1984	D.P.R. n. 407/1994 L. n. 241/1990, art. 20	30 gg.
Verifica dei requisiti per il rilascio della licenza di macinazione dei cereali e relative modificazioni	L. n. 857/1949 D. Lgs. n. 112/1998 L. n. 241/90, art. 20	D. Lgs. n. 112/1998, art. 22	30 gg.
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per fabbricanti, importatori e venditori di metalli preziosi	D.Lsg. n. 251/1999	D.L. n. 251/1999, art. 10	60 gg
Rilascio dei punzoni con marchio di identificazione orafa	D.P.R. n. 150/2002		5 gg. dal ricevimento dei punzoni da parte del fornitore dei punzoni stessi
Rilascio di concessione di conformità metrologica	D.M. n. 179/2000	D.M. n. 179/2000, art. 7, comma 6	60 gg. dalla richiesta del fabbricante
Richiesta di verifica prima a domicilio di strumenti metrici	D.M. n. 179/2000		30 gg. dalla richiesta del fabbricante
Richiesta di verifica periodica o legalizzazione di strumenti metrici	D.M. n. 182/2000		60 gg. dalla richiesta dell'utente
Iscrizione nell'elenco degli utenti metrici (non soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese)	D.M. n. 182/2000		30 gg. dal ricevimento della richiesta

Esame istruttorio da inviare al M.A.P.. ai fini della Concessione ai centri tecnici dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi digitali	D.M. 10/8/2007		inoltro al MISE entro 60 gg. dalla domanda
Rilascio, rinnovo e modifica delle carte tachigrafiche per officine, conducenti, aziende e per controllo	D.M. 23/06/2005	D.M. 23/06/2005, artt. 3 e 9	15 gg dall'istanza 5 gg dall'istanza in caso di furto o smarrimento
Annotazione per confisca, ritiro, smarrimento, malfunzionamento, blocco e sospensione	D.M. 23/06/2005		30 gg. dalla conoscenza dell'evento
Rilascio, sospensione, revoca del provvedimento di riconoscimento dei Laboratori accreditati alla verifica periodica	D.M. n. 10.12.2001 Regolamento camerale	Regolamento camerale	60 gg dalla domanda
Rilascio verbalizzazioni relative a manifestazioni a premi	D.P.R. n. 430/2001		10 gg. dalla fine dello svolgimento della manifestazione
Iscrizione Elenco tecnici degustatori ed Elenco esperti degustatori vini DOC	L. n.164/1992		60 gg.
Acquisizione e controllo delle denunce delle uve	L. n. 164/1992		30 giorni dalla data di arrivo delle denunce delle uve
Esame chimico fisico e organolettico dei vini a denominazione di origine	L. n. 164/1992 D.M. n. 25/07/2003	D.M. n. 25/07/2003	20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda

Rilascio delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita	L. n. 164/1992	Vengono rilasciate dal Consorzio	I tempi sono definiti dal Consorzio
Accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'articolazione regionale dell'elenco nazionale esperti oli vergini e extravergini	L. n. 313/1998; Circolare Ministero Politiche Agricole e Forestali n.5 del 18/06/1999; Delib. Giunta Reg. n. 123 del 7/02/2000		30 giorni dalla data di presentazione della domanda
Albo degli imbottigliatori di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica	D.M. Ministero Politiche Agricole e Forestali del 21/05/2004		60 giorni dalla presentazione della domanda
Iscrizione albo regionale delle imprese agricolo-forestali	L. R. n. 39/2000, art. 13; Dec. Pres. Giunta Reg. 24/04/2001 n. 22/R; Dec. Pres. Giunta Reg. 2/01/2002, n. 3/R.		a) controllo dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'Albo: 30 giorni dalla presentazione della domanda. b) iscrizione nell'Albo: dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. L'eventuale diniego di iscrizione è comunicato all'interessato entro il 31 gennaio.
Registro nazionale produttori pile e accumulatori	D. Lgs. 188/2008		10 gg.
Registro AEE	D. Lgs. 151/2005 D.M. 185/2007		10 gg.
Immissione dati relativi al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	L. n. 70/1994		30 gg. per la trasmissione ad Unioncamere e alle p.a. competenti
Vidimazione registri di carico e scarico rifiuti	D.M. n. 145 del 1/4/1998 e successive modifiche ed integrazioni		Entro 10 gg. dalla presentazione

Formulari trasporto rifiuti	D.M. n. 145 del 1/4/1998 e successive modifiche ed integrazioni		Entro 10 gg. dalla presentazione
Pubblicazione elenco ufficiale protesti cambiari	L. n. 77/1955 L. n. 381/1995 L. n. 235/2000, art. 2 D.M. n. 316/2000	L. n. 235/2000, art. 2 D.M. n. 316/2000	10 gg. dalla ricezione degli elenchi dagli ufficiali levatori
Cancellazione dall'elenco ufficiale dei protesti cambiari	L. n. 235/2000	L. n. 235/2000	20 gg. per assunzione del provvedimento e 5 giorni per cancellazione
Rilascio visto di congruità dei prezzi su fatture	Regolamento CEE 802/1968		5 gg.
Rilascio numeri meccanografici esportatori/importatori abituali	D.M. n. 110/1990		5 gg.
Vidimazione certificati di origine	Regolamento CEE 802/1968		5 gg.
Rilascio carnet ATA	L. n. 314/1978		5 gg.
Verifica tariffe idriche	Circolare MICA n. 3500/C dell'8/11/2000 Delibere annuali CIPE		60 gg. dalla presentazione della documentazione completa
Deposito di domande di Brevetto per invenzione industriale, per modello di utilità od ornamentale per nuove varietà vegetali, per marchio di Impresa	D.Lgs n. 30/2005	D.Lgs n. 30/2005	Invio al MISE entro 10 gg. dal deposito

Procedimento di sgravio e di rimborso degli importi erroneamente versati per diritto annuale	D.P.R. n. 602/1973 D.P.R. n. 43/1998 L. n. 337/98 D.Lgs. n. 112/99 L. n. 311/04		90 gg. dalla notifica dell'istanza
Rimborso diritti di segreteria indebitamente riscossi			60 gg. dalla presentazione della domanda
Emanazione graduatoria finale concorsi per assunzioni di personale	D.P.R. n. 487/1994 D.P.R. n. 693/1996	D.P.R. n. 487/1994	Sei mesi dalla data delle prove scritte o, nel caso di concorso per titoli, dalla data della prima convocazione
Anticipazioni sull'indennità di anzianità	D.L. n. 245/95		30 gg. dal termine di ciascun semestre solare
Liquidazione indennità di anzianità	L. n. 140/1997	L.n. 140/1997	3 mesi N.B. il termine inizia a decorrere decorsi sei mesi dalla data di cessazione ad esclusione dei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

I tempi delle procedure per la concessione di contributi, nonché per quelle della Camera Arbitrale, dello Sportello di Conciliazione e della Commissione per la regolazione del mercato sono disciplinati con appositi Regolamenti.

Luogo e data _____

Firma dell'interessato _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese.

La **raccolta** dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste, avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

La **riservatezza** dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei protesti, nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, sono pubblici.

I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla **Infocamere S.cons. p.A.** in qualità di responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).

Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all'estero, ed anche fuori dalla Comunità Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti di cui all'art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

“**TITOLARE**” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia., con sede in Corso S. Fedi, n. 36, Pistoia.

“**RESPONSABILI**” dei trattamenti sopraindicati sono i Dirigenti delle rispettive aree.